

SENTENZA Nr. 126/2021

CRON 470 Nr.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr. Rosa Patrizia SINISI Presidente relatore

Dr. Rocco PAVESE Consigliere

Dr. Michele VIDETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di riassunzione iscritto al n. 27/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad avviso di addebito” e vertente

TRA

Laura MONTEMURRO (C.F. MNTLRA69D54C619S), nata a Chiaromonte (PZ), il 14.4.1969, ivi residente in Via Grotta del Balzo n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al presente atto, dall’Avv. Arturo CANCRINI (C.F. CNCRTR55C13H501S – pec: arturo.cancrini@avvocato.pe.it – fax: 06.56561640) e dall’Avv. Laura Fioravanti (C.F.: FRVLRA80E60Z112V – p.e.c.: studiolegalefioravanti@legalmail.it – fax: 06.56561640) ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Maria Lucia Cristiano, in Teana (PZ), Contrada Scaratella, snc.

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 8007870587) – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito DINOIA, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, repertorio n. 80974/21569, con domicilio eletto in Potenza presso l’ufficio legale della sede INPS in via Pretoria n. 263. Indirizzo di posta elettronica certificata avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it – fax 0971.1945833

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

All'udienza in data **7 ottobre 2021** i procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

per la ricorrente in riassunzione:

Voglia l'adita Corte così provvedere:

- in via preliminare di merito, per i fatti e le motivazioni dedotte, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'**impugnato avviso di addebito** per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
- in subordine, per i fatti e le motivazioni dedotte, ridurre le sanzioni applicate, ricalcolandone gli importi nella misura di legge.

Con vittoria di spese ed onorari, anche dei precedenti gradi di giudizio, ivi inclusi quelli del giudizio di cassazione.

* * *

per il resistente in riassunzione:

- Voglia il giudice adito, *contrariis reiectis*:
- dichiarare la legittimità della pretesa creditoria dell'INPS con il rigetto di tutte le domande di controparte;
- condannare la ricorrente al pagamento di onorari e spese del giudizio discutevano la causa decisa come da dispositivo letto in udienza .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Potenza -sez. lavoro con sentenza n.120/2018 depositata il 07/06/2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce – G.L., rigettando l'opposizione avverso l'avviso di addebito notificato a Laura Montemurro, dirigente comunale iscritta alla Cassa nazionale di Previdenza degli Ingegneri ed Architetti, ha accolto il ricorso in appello dell'Inps, volto a sentire dichiarare l'ing. Laura Montemurro tenuta al versamento dei contributi alla gestione separata Inps dell'importo di euro 28.835,28 per i redditi da prestazione libero professionale conseguiti nell'anno 2008.

La Corte di Cassazione con ordinanza deliberata nella camera di consiglio non partecipata in data 7 ottobre 2020 e depositata il 2.12.2021 ha accolto il primo motivo di appello formulato ai sensi dell'art.360 co.1 n.4 cod. proc. civ. dalla ricorrente, ing. Montemurro Laura, con cui ha dedotto l'omessa pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione reiterata in seconde cure dalla ricorrente, perchè la notifica dell'avviso di addebito del 28 gennaio 2016 è giunta ben



oltre cinque anni dopo la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, presentata il 25 settembre 2009, allorquando il credito era già prescritto.

Contestualmente la Corte di Cassazione ha respinto il secondo motivo di ricorso proposto dall' ing. Montemurro alla stregua del consolidato principio di diritto, secondo cui *"Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale."* (Cass. n. 30344 del 2017; 32166 del 2018)".

Infine la S. Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso in cassazione, in cui si lamenta l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sulle domande autonome di accertamento dell'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate, e di ricalcolo degli importi nella misura di legge per assenza di dolo specifico (art. 116, comma 15 lett. a) prima parte della legge n. 388 del 2000, come raccomandato dalla Circolare Inps n.821 del 15 gennaio 2014, soprattutto in ragione delle incertezze connesse ai contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo.

Con ricorso per riassunzione in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 c.p.c. ss. depositato il 24.2.2021, Montemurro Laura ha insistito nella eccezione di prescrizione del credito vantato dall' INPS, in quanto l'avviso di addebito notificato dall' INPS in data 28.1.2016 aveva ad oggetto i redditi dell'anno 2008, che erano scaduti il 16 giugno 2009 e, avendo l'INPS notificato l'avviso di addebito soltanto in data 28.1.2016, il credito contributivo era già prescritto per decorrenza del termine quinquennale.

Fissata l'udienza di discussione in data 7.10.2021 ad ore 10.15, l' INPS si è costituita con memoria difensiva depositata telematicamente il 7.9.2.21, assumendo che il credito contributivo riferito all' anno 2008 non si è prescritto, posto che in primo grado ha prodotto comunicazione della iscrizione d'ufficio nella gestione separata con raccomandata del 30.6.2014 che costituisce atto interruttivo del termine quinquennale decorrente dalla data ultima per il pagamento, che inizialmente era stabilita al 16 giugno 2009 ma a seguito del DPCM 4.6.2009 pubblicato in G.U. del 16.6.2009 n.137, è slittata al 6 luglio 2009 con



possibilità di versamento entro il 5 agosto 2009 con una maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo.

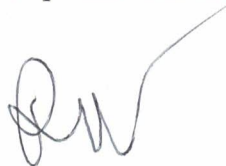
Disposta la trattazione scritta, la difesa di Montemurro nelle note scritte depositate il 27.9.2021 ha sottolineato che negli atti di primo grado non risulta alcuna allegazione nella memoria difensiva di primo grado relativa all'atto interruttivo di prescrizione e che l'eccezione dell'INPS di interruzione della prescrizione non è stata mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

All'esito della camera di consiglio del 7.10.2021 è stato depositato il dispositivo della sentenza, con motivazione riservata, e notificato alle parti.

MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. - La Corte di Cassazione ha respinto tutte le deduzioni difensive articolate dalla parte ricorrente in sede di legittimità contro la doppia imposizione contributiva (INARCASSA e INPS) e, coprendo il dedotto e il deducibile, ha statuito l'obbligo dell'ing. Laura Montemurro di essere iscritta alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 26.4.2018, depositata il 7 giugno 2018, soltanto per vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione. Ha rilevato in via preliminare la Corte di Cassazione l'erronea individuazione da parte della ricorrente del dies a quo della prescrizione, la cui decorrenza deve essere calcolata dalla data di scadenza dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, atteso che quest'ultima, come affermato in altre pronunce, non costituisce un presupposto del credito ma una mera dichiarazione di scienza (cfr. in proposito Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019). La Cassazione ha rinviato a questa Corte di Appello per verificare i documenti interessati dall'invocato accertamento sulla intervenuta prescrizione dalla data di scadenza dei contributi dovuti in quanto non offerti dalla parte a corredo della sua doglianza di error in procedendo in sede di legittimità.

A tal proposito si deve precisare che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (ex multis Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da



parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel caso di specie, si applica l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4.6.2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., che ha previsto, per quanto qui rileva, che *«i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze»*, debbano effettuare i versamenti *«entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione»* (lett. a) e *«dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»* (lett. b). Ne consegue che il termine prescrizionale per i contributi dovuti alla gestione separata INPS non decorre dal 16.6.2009, risultando differito il termine ultimo per il versamento al 6 luglio 2009, in virtù della previsione dell'art. 1, co. 1, lett. a) D.P.C.M. cit. Resta, invece, irrilevante la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ultimo Cass. n. 21472 del 2020).

In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre, quindi, dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1 D.P.C.M.



del 6 giugno del 2009 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

2.- Quanto all' eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall' INPS, non vi è dubbio che l'avviso di addebito, oggetto della presente causa, sia stato ricevuto da Laura Montemurro il 28.1.2016 e che in precedenza, in data 30.6.2014, ella abbia firmato la ricevuta della raccomandata n. 65025963902-2 con cui l'INPS la invitava a versare i contributi obbligatori, dovuti sul reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio della professione dichiarato nel 2008, contributi pari ad euro 15.073,73, oltre sanzioni calcolate dal 6.7.2009 al 21.7.2014 nella misura di euro 11.402,57 ai sensi dell'art.116 co.8 lett. b) Legge n.288/2000. Trattasi inequivocabilmente di atto interruttivo prodotto in copia dall'INPS nel proprio fascicolo di parte di primo grado.

Successivamente con raccomandata 65034884570-5 ricevuta il 5.2.2016, l'INPS ha comunicato avviso di addebito dell' importo complessivo di euro 28.835,28, di cui euro 15.073,73 per i contributi dovuti alla gestione separata sui redditi professionali dichiarati nel 2018, euro 1.281,08 per compensi di riscossione, euro 12.476,36 per sanzioni civili ed interessi di mora, euro 4,11 per spese di notifica dell'avviso.

Avverso tale atto, come in precedenza esposto, l'ing. Montemurro ha proposto in data 4.3.2016 ricorso avanti al Tribunale di Potenza-Giudice del lavoro che lo accolse integralmente con sentenza in data 7.2.2017, che è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Potenza-sez. lavoro con sentenza in data 26.4.2018 (n. 120/2018 r.g sent. app.), depositata il 7.6.2018, cassata con rinvio a questa Corte in diversa composizione con ordinanza in data 7.10.2020 (cron. 27573/20), depositata il 2.12.2020, della Suprema Corte che ha disposto giudizio di rinvio proprio per verificare l'eccezione di prescrizione del credito contributivo dell' INPS che non si è maturata in ragione del valido atto interruttivo tempestivamente prodotto avanti al Tribunale.

3.- Respinta l'eccezione di prescrizione, si deve esaminare il terzo motivo di ricorso per cassazione su cui la S. Corte non si è pronunciata, in quanto assorbito dal primo motivo inerente l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti dall'INPS ovvero le *"domande autonome di accertamento dell'illegittimità della proporzione delle sanzioni di ricalcolo degli importi nella misura di legge per assenza di dolo specifico (art.116 co. 15 lett a) parte prima legge n. 388 del 2000, come raccomandato dalla circolare INPS n. 821 del 15.1.2014, soprattutto in ragione delle incertezze connesse ai contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo"*



Il motivo di ricorso relativo alla riduzione delle sanzioni civili è infondato.

L'art. 116, rubricato "Misure per favorire l'ernersione del lavoro irregolare", al comma 15 lett.

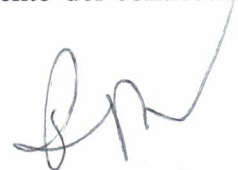
a) L. 388 del 2000 così recita: *"Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità' per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria"*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 4077 del 2016, n. 9185 del 2015) costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al tasso degli interessi legali a norma dell' art.116 co.15 lett.

a) cit. l'integrale pagamento della contribuzione controversa. Tale assunto trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per *"la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8"*, in presenza delle suddette incertezze, *"l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali"*.

E' dirimente, quindi, la circostanza che Laura Montemurro a tutt'oggi non abbia versato i contributi dovuti per il 2008 alla gestione separata INPS e tanto meno abbia avanzato istanza di pagamento di sanzioni ridotte, dopo avere ricevuto il 5.2.2016 l'avviso di addebito, quando ormai ogni eventuale residuo dubbio era stato dissipato con il messaggio INPS n. 821 del 15.1.2014 (richiamato anche nel ricorso in riassunzione) in cui era precisato che, per beneficiare di contributi ridotti al tasso degli interessi legali per i periodi accertanti prima del 6 luglio 2011, era necessaria un' apposita istanza del contribuente con impegno a versare i contributi dovuti in un'unica soluzione o con l'avvio di una formale rateizzazione.

La domanda giudiziale dell' ing. Montemurro di riduzione alla misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 116 co. 15 lett. a) L.388/2000 delle sanzioni civili irrogate dall'INPS è quindi infondata, in quanto non vi è stato integrale pagamento dei contributi pari ad euro



15.073,73 dovuti alla gestione separata per il 2008, non potendo derivare esclusivamente dalla ritenuta esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali il diritto all'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio, come reiteratamente sottolineato nelle statuizioni della Corte di Cassazione in casi analoghi.

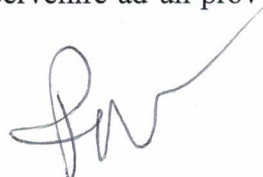
Parimenti anche l'art. 116 co. 8 lett. b) Legge 388/2000 che disciplina i casi di evasione contributiva stabilisce che si applica il regime sanzionatorio dell' omissione contributiva *«qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa»*.

4.- Da ultimo si rileva l'infondatezza della domanda subordinata posta dalla ricorrente-contribuente.

In merito alla quantificazione della sanzione irrogata dall'INPS si precisa che, qualora le sanzioni civili, abbiano raggiunto il tetto massimo si devono aggiungere gli interessi di mora a norma del successivo co. 9 dell'art. 116 L. 388/2000 che così dispone : *"Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"*.

Nel ricorso in riassunzione proposto dall' ing. Montemurro si insiste nell'ultima domanda subordinata, avanzata nel ricorso introduttivo avanti al Tribunale, di ricalcolo dell' importo della sanzione civile quantificata nel dettaglio degli addebiti prodotto nel fascicolo di parte dell' INPS in euro 9.044,24. Detta somma non supera il tetto massimo del 60% rispetto all'importo di euro 15.073,73 richiesto a titolo di contributi da versare nella gestione separata dell' INPS per l'anno 2008.

5.- In tema di spese processuali il giudice del rinvio, al quale la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non si devono liquidare le spese con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite unitariamente considerata, per cui si può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione



delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. sez. 1, *Sentenza n. 20289 del 09/10/2015*).

Nel presente giudizio, articolatosi in più gradi, il rigetto integrale di tutte le domande avanzate dalla ricorrente in riassunzione comporta la sua condanna al pagamento di tutte le spese di giudizio, anche della fase relativa al giudizio di legittimità conclusosi con l'accoglimento del ricorso in cassazione proposto dall'ing. Montemurro, in quanto la valutazione al fine delle spese di giudizio deve essere svolta globalmente, considerando l'esito finale del giudizio che nel caso di specie è di totale rigetto delle domande attoree, per cui all' Inps devono essere rifuse le spese di lite per il giudizio di primo grado, che vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite non può essere disposta nel caso di specie, perché non ricorre il presupposto della soccombenza reciproca o della assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Nella specie, si rammenta che il ricorso introduttivo di primo grado è stato iscritto il 4.3.2016 nel SICID del Tribunale di Potenza e la circolare dell' INPS n.821 del 15.1.2014, ripetutamente richiamata dalla difesa di Laura Montemurro, fa riferimento a pregresse incertezze della giurisprudenza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo relativo alla gestione separata INPS per cui aveva adottato delle soluzioni per attenuare le conseguenze sul piano amministrativo del versamento contributivo in ritardo.

Allorquando il giudizio di appello è stato definito con sentenza pubblicata il 7.6.2018 la giurisprudenza di legittimità aveva già statuito nel 2017 il principio di diritto espresso dalla Cassazione nel presente giudizio in forza del quale ha respinto il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell' ing. Montemurro ovvero che gli ingegneri per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, al quale è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335



del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, sussistendo una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza. Nel giudizio di appello definito con sentenza pubblicata il 7.6.2018 in cui è risultata totalmente soccombente Laura Montemurro, la Corte di Appello ha disposto la compensazione delle spese senza alcuna motivazione in merito. Il giudizio di cassazione si è concluso con il rigetto dei primi due motivi di ricorso attinenti al merito con il pieno riconoscimento della pretesa contributiva dell' INPS , l'accoglimento del terzo motivo di annullamento con rinvio per omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione, che è stata respinta da questa Corte per intervenuta valida interruzione del corso della prescrizione unitamente alle altre domande subordinate avanzate dalla Montemurro. Le spese inerenti tutti i gradi di giudizio, da porsi a carico di Montemurro Laura, devono essere determinate in dettaglio, come in dispositivo tenuto conto dei parametri di liquidazione ex D.M. 2014 e succ. mod.

P.Q.M.,
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' INPS nei confronti di MONTEMURRO LAURA, a seguito di ricorso in riassunzione dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione nr.27573/20 in data 7.10.2020 di annullamento della pronuncia di questa Corte nr. 120/2018 in data 26.4.2018 pubblicata il 7.6.2018, introdotto con ricorso depositato il 4.3.2016 da INPS avverso la sentenza del Tribunale di Potenza- Giudice del Lavoro nr.121/2017 del 7.2.2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto, rigetta la domanda di Montemurro Laura;
- 2) condanna l'appellata Montemurro Laura al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che liquida come segue:



per il primo grado:

- a titolo di compensi, € 810,00 per la fase di studio, 574,00 per la fase introduttiva, 1.204,00 per la fase istruttoria, 1.384,00 per la fase decisionale;

per il giudizio di appello:

- a titolo di compensi, € 980,00 per la fase di studio, 675,00 per la fase introduttiva, 1.653,00 per la fase decisionale;

per il giudizio di Cassazione:

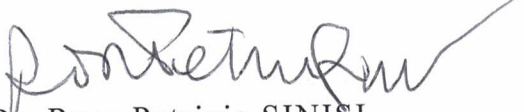
- a titolo di compensi, € 1.113,00 per la fase di studio, 938,00 per la fase introduttiva, 575,00 per la fase decisionale;

per il giudizio di rinvio:

- a titolo di compensi, € 980,00 per la fase di studio, 675,00 per la fase introduttiva, 1.653,00 per la fase decisionale;

oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e contributi come per legge.

Così deciso in Potenza, 7 ottobre 2021


Dr. Rosa Patrizia SINISI
Presidente estensore

IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA
Nicolina Laguardia

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
28 OTT. 2021
DEPOSITATO - RICEVUTO

IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA
Nicolina Laguardia